

Trasparenza e controllo

PREMESSA

La trasparenza è finalizzata a forme diffuse di controllo sociale dell'operato delle pubbliche amministrazioni. La disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici.

La trasparenza costituisce un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione

L'articolo 11 del d. lg. n. 150 del 2009 ha introdotto una nuova nozione di trasparenza: *"è intesa come accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione (...)"* (articolo 11, comma 1).

Il sistema attuale delinea una nozione di trasparenza che si muove su tre piani mobili tra loro collegati: una posizione soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a perseguire, uno strumento di gestione della *res publica* per garantire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico. (...) la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni¹.

La Convenzione Onu contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, in molti suoi articoli (7, 8, 9, 10 e 13) fa espresso richiamo alla trasparenza.

La pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati rappresenta la principale forma di attuazione della trasparenza ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d. lg. n. 150 del 2009.²

L'articolo 2428 del Codice Civile prevede per le società private al comma 3 che: *"Dalla relazione (degli amministratori) devono in ogni caso risultare: (..) 6) l'evoluzione prevedibile della gestione (..)"*, si ritiene che i soggetti pubblici e le società pubbliche o miste, che hanno in gran parte forma giuridica privata, debbano dar seguito a questa indicazione

¹ DELIBERA N. 105/2010 - Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

² ibidem

DISPOSITIVO

- 1. Si predispongono una disciplina di rafforzamento degli obblighi contabili e di trasparenza a carico del Comune di e delle società da esso partecipate**

Delibera che il Comune:

- a. predisponga e renda pubblico, nel sito web:**
 - 1. un piano esecutivo di gestione che comprenda precisi obiettivi annuali per tutte le società partecipate**
 - 2. per ogni società partecipata, dati utili a compararne la gestione di anno in anno**
 - 3. indicatori relativi alla qualità dei servizi erogati direttamente dal Comune o gestiti in concessione da enti e società**
- b. nei contratti di servizio³ delle società partecipate, preveda l'obbligo di pubblicazione sui siti delle società di informazioni relative (1) alle performance del servizio (2) al grado di soddisfazione degli utenti valutato attraverso indagini indipendenti (3) all'utilizzo delle risorse⁴**
- c. preveda che la permanenza in carica degli amministratori sia legata al raggiungimento degli obiettivi fissati e che le retribuzioni siano collegate ai risultati conseguiti⁵. Per i dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 40 per cento della retribuzione complessiva.**
- d. preveda nei contratti di servizio che ogni società controllata, su un proprio sito web, renda consultabili:**
 - 1. Gli ultimi quattro bilanci disponibili**
 - 2. La Relazione dell'Organo di Controllo (o Collegio Sindacale)**
 - 3. La Relazione degli amministratori sulla gestione**
 - 4. La Nota integrativa al bilancio**
 - 5. Lo Statuto**
 - 6. CV e retribuzione di amministratori e dei membri dell'Organo di Controllo o Collegio Sindacale**
 - 7. Il contratto di servizio**
 - 8. Il Bilancio preventivo**

³ Attraverso lo strumento del contratto di servizio l'ente locale può vincolare ai principi e alle prescrizioni contenute nel Dlgs.n.150/2009 sia le società in house, sia le società miste sia le società a capitale privato che gestiscono servizi pubblici.

⁴ Misura che recepisce alcuni principi del Dlgs.n.150/2009 previsti per gli Enti locali

⁵ Sia dunque previsto un sistema di valutazione dell'attività di dirigenti e dipendenti in riferimento a obiettivi di efficienza precisi e misurabili

9. **L'elenco di tutte le società appaltanti e subappaltanti vincitrici di gare (indette dalla società controllata) e di altre procedure comparative**
10. **L'elenco di tutti gli eventuali affidamenti diretti con relativi importi**

Per tutte le società partecipate che operano in mercati concorrenziali si preveda l'obbligo di pubblicazione sul sito solo per le informazioni indicate ai punti 1, 2, 3, 4 e 5

- e. **preveda, riportandone l'obbligo sui contratti di servizio, che su tutti i documenti commerciali, fiscali e simili (fatture, scontrini, etc.) resi in cambio della prestazione emessi dalle società che forniscono servizi pubblici sia chiaramente visibile la percentuale del costo del servizio che è stata coperta mediante la tariffa e di quella eventualmente coperta con la fiscalità. La stessa informazione dovrà essere prevista sui siti istituzionali delle aziende che gestiscono i servizi.**

In merito allo smaltimento dei rifiuti la procedura va replicata prevedendo la pubblicazione della percentuale di raccolta differenziata effettuata e della relativa percentuale del riciclo.

- f. **preveda altresì che il bilancio preventivo delle società partecipate:**

- (1) consenta di conoscere obiettivi predefiniti assegnati ai manager della società
- (2) consenta di monitorare l'attività della società tramite report periodici obbligatori utili a verificare *in itinere* lo stato di raggiungimento degli obiettivi e l'operato dei manager. I report periodici che costituiscono il flusso informativo che intercorre tra la società partecipata e l'Ente pubblico, dovranno essere approvati dal CdA della società. Il periodo di riferimento dovrà essere almeno quadrimestrale in modo che l'Ente pubblico locale e i cittadini possano:
 - conoscere, in corso d'anno, l'andamento economico finanziario delle società partecipate, oltre a prevedere con maggior anticipo le eventuali ulteriori risorse finanziarie necessarie a garantire la fornitura di beni e servizi che l'ente pubblico territoriale dovrà finanziare, anticipando così i risultati che, altrimenti, si evidenzerebbero solo a fine anno nel bilancio consultivo.
 - conoscere il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati che hanno comportato lo stanziamento di risorse previste nel bilancio preventivo grazie ai report periodici
 - proporre eventuali correttivi necessari da apportare "in corsa" senza attendere la fine dell'anno
 - individuare e mantenere costanti i criteri adottati per la compilazione dei *report*, in modo da poter conoscere il *trend* dei diversi valori analizzati nel tempo per poterli "valutare" e confrontare nella loro evoluzione
 - pubblicare i dati al fine di garantirne la conoscenza a tutti i cittadini
- (3) contenga anche dati qualitativi e quantitativi in funzione dell'attività svolta dalla società partecipata (come ad es. indicatori di efficienza dei trasporti pubblici, di miglioramento dell'aria, etc.).

- h. **pubblici sul sito tutte le delibere e determine comunali - e preveda che sia consentito l'accesso telematico ad ogni atto e documento in possesso dell'amministrazione comunale di cui non sia esplicitamente vietato l'accesso dalla normativa nazionale -, i bandi e gli esiti di gara e l'elenco delle proprietà immobiliari del Comune e loro destinazione d'uso**

- i. **preveda che sul sito del Comune siano pubblicate e permanentemente archiviate in formato aperto e liberamente scaricabile le registrazioni del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari**

- l. **renda pubblico nel sito web l'elenco di tutte le società appaltanti e subappaltanti vincitrici di gare**

m. renda pubblici nel sito web tutti gli affidamenti diretti e le società che ne hanno beneficiato indicando gli organi pubblici - compresi assessorati e società controllate - che lo hanno stabilito/consentito in deroga alla ordinaria disciplina comunitaria se già in vigore

Quando le società hanno un fatturato inferiore a un determinato limite si può adottare un bilancio in forma abbreviata che non prevede l'obbligo della relazione sulla gestione. Si prevede che anche in questi casi le società partecipate siano tenute a presentare tale relazione (si consideri che la relazione dovrebbe già dare informazioni di massima su risultati e obiettivi dell'esercizio successivo)

n. istituisca l'Anagrafe pubblica dei Nominati

Il governo, con il decreto legge 174 del 2012, ha fatto propria in gran parte la proposta Radicale di Anagrafe Pubblica degli Eletti e dei Nominati lanciata nel 2008, ma limitandosi alle informazioni sugli Eletti. Si ripropone dunque, oggi, l'Anagrafe Pubblica dei Nominati. Entro un termine certo, dovranno essere disponibili e facilmente consultabili i dati di nominati a cariche apicali di uffici direttamente o indirettamente rispondenti al Comune, comprese le cariche apicali in società a vario titolo partecipate o controllate, sul sito istituzionale.

Dati di obbligatoria pubblicazione per gli eletti da estendere anche ai nominati - la previsione di una dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet recante:

- i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
- i beni immobili e mobili registrati posseduti;
- le partecipazioni in società quotate e non quotate;
- la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie
- la previsione di sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza.

Sul sito del Comune dovrà essere disponibile inoltre, di ciascuno eletto al Consiglio Comunale, di ciascun gruppo consigliere, del Sindaco, degli assessori, dei rappresentanti dell'amministrazione in società, enti, consorzi direttamente o indirettamente partecipati dal Comune, il registro delle spese di qualunque genere effettuate con soldi pubblici.

NOTE

Tutti i dati pubblicati *online* dovranno essere resi disponibili in formato "aperto".

L'accesso telematico dovrà essere affiancato da più tradizionali strumenti di informazione (es. volantini informativi disponibili presso gli URP, comunicazioni affisse negli uffici comunali, ecc.), per garantire un supporto adeguato a chi su tutto il territorio nazionale non abbia, per diversi motivi, facile accesso al web.

